



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI**

Servizio Risorse Strumentali

U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360

E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Ditte concorrenti

Trasmissione mediante Sintel

CI: 1.06.03

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sopra soglia comunitaria, ex art. 63, comma 2, let. C) del D. Lgs. n. 50/2016, in unione d'acquisto tra l'ATS di Brescia (capofila), l'ATS della Val Padana, di Bergamo, Pavia e della Città Metropolitana di Milano per l'affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca di antigene di Sars CoV2 senza strumento di lettura o necessità di lettura da parte di Laboratori analisi.

Procedura ID 149474827 CIG master: 90538999CE

Integrazione nota prot. Gen. n. 0000619/22 del 4.01.2022

ART. 1 OGGETTO, DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO E CLAUSOLA DI ADESIONE

Oggetto del presente documento è la procedura di affidamento della fornitura di test rapido per la ricerca di antigene di Sars CoV2 su matrice nasofaringea e, ove disponibile, anche salivare, senza sistemi di lettura o necessità di lettura da parte di Laboratori analisi a favore delle ATS aggregate, secondo i fabbisogni mensili di seguito espressi e servizi connessi (integrazione nota prot. n. 0000619/22 del 4.01.2022):

Struttura	n. test rapidi – fabbisogni mensili
ATS BRESCIA	60.000
ATS BERGAMO	46.000
ATS MILANO	150.000
ATS VAL PADANA	45.000
ATS PAVIA	15.000

ATS MONTAGNA	80.000
ATS BRIANZA	100.000
TOTALE QUANTITA'	496.000

La fornitura di test rapidi è strettamente legata al permanere dello stato di emergenza sanitaria in atto; pertanto potrà essere in ogni momento revocata la procedura e/o interrotto l'approvvigionamento dei dispositivi qualora dovessero venir meno le necessità delle ATS, senza che i fornitori (concorrenti/aggiudicatari) possano nulla pretendere, se non il pagamento delle forniture regolarmente avvenute.

In merito alla stima dei quantitativi indicati, si precisa che gli stessi contengono il fabbisogno complessivo delle ATS precedenti, ma che il quantitativo potrebbe venire ridotto in considerazione della garanzia dei beni a livello di struttura nazionale/regionale.

Il numero complessivo di test rapidi indicati nel presente Capitolato Tecnico è da intendersi come fabbisogno indicativo, che può mutare nel tempo e non vincolante.

Inoltre le ATS precedenti, in ragione delle specifiche necessità e dell'andamento della situazione pandemica, si riservano la facoltà di non dar seguito in tutto o in parte all'acquisto del quantitativo di test rapidi indicati nei fabbisogni.

In caso di necessità, qualora il fornitore aggiudicatario - terminata la fornitura di tutto il quantitativo (1 mese + 2 mesi di rinnovo) entro il termine temporale del 31.03.2022 - e permanendo lo stato di emergenza, la SA si riserva la facoltà di negoziare - anche per le ATS aggregate interessate - con gli operatori economici presenti in graduatoria, al fine di garantire celeri tempi di consegna.

Fabbisogno stimato e valore a base d'asta (integrazione nota prot. n. 0000619/22 del 4.01.2022)

Struttura	n. test rapidi/mese	Prezzo a base d'asta	Totale a base d'asta
ATS BRESCIA	60.000	1,15	€ 69.000,00
ATS BERGAMO	46.000	1,15	€ 52.900,00
ATS MILANO	150.000	1,15	€ 172.500,00
ATS VAL PADANA	45.000	1,15	€ 51.750,00
ATS PAVIA	15.000	1,15	€ 17.250,00
ATS MONTAGNA	80.000	1,15	€ 92.000,00
ATS BRIANZA	100.000	1,15	€ 115.000,00
TOTALE	496.000		€ 570.400,00

Valore complessivo a base d'asta dell'appalto: € 570.400,00 (IVA esclusa).

Oneri da rischi interferenziali: € 0,00

Il rapporto contrattuale dovrà garantire la fornitura del fabbisogno mensile di ogni ATS, lo stesso potrà essere rinnovato per il fabbisogno degli ulteriori due mesi (rif. Art. 106 del D. lgs. n. 50/2016): a puro titolo indicativo: il rapporto contrattuale stipulato con l'operatore economico aggiudicatario a seguito dell'assegnazione della procedura avrà durata sino al 31.01.2022 e potrà essere rinnovato sino al 31.03.2022.

Il rinnovo verrà formalizzato con apposito atto.

L'aggiudicazione verrà disposta su unico **lotto, completo ed indivisibile (fabbisogno di tutte le ATS aggregate)**, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso.

L'offerta dovrà essere formulata indicando **l'importo complessivo offerto ed il prezzo unitario per ogni test rapido**; in tale prezzo si considerano interamente compresi tutti i servizi, e ogni altro onere espresso e non dalla presente lettera di invito, inerente comunque il servizio oggetto di gara.

L'offerta presentata verrà applicata al fabbisogno di tutte le ATS aggregate.

La ditta dovrà – mediante l'utilizzo dell'apposito allegato "Modello offerta economica", descrivere tutte le voci componenti l'offerta economica.

Il prezzo offerto è da ritenersi immutabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs n. 163/2006.

NB:

Qualora dovesse insorgere in capo alle ATS procedenti la necessità di acquistare test rapidi senza sistema di lettura, ma dotati di REPORT SPERIMENTALE ATTESTANTE LA CAPACITA' DIAGNOSTICA VERSO LA VARIANTE OMICRON, queste ultime ne faranno richiesta alle ditte concorrenti; pertanto gli operatori economici potranno indicare nel modello offerta:

1. Disponibilità di test rapido dotati di REPORT SPERIMENTALE ATTESTANTE LA CAPACITA' DIAGNOSTICA VERSO LA VARIANTE OMICRON;
2. Prezzo di acquisto
3. Schede tecniche da allegare nell'apposita sezione della piattaforma Sintel.

Le ATS interessate potranno scegliere il test meglio rispondente alle necessità tanto da un punto di vista tecnico, che economico; nessun obbligo di acquisto insorge in capo alle Amministrazioni che, in questa fase, non esprimono nemmeno un fabbisogno indicativo.

Clausola di adesione

Nel periodo di vigenza dei singoli contratti, all'operatore economico aggiudicatario potrà essere chiesto di estendere, al medesimo prezzo offerto in gara, le prestazioni oggetto del CSA in favore delle Agenzie facenti parte dell'Unione ATS e di seguito elencate:

- ATS della Città metropolitana di Milano
- ATS Bergamo
- ATS Brescia
- ATS Brianza
- ATS dell'Insubria
- ATS della Montagna
- ATS Pavia
- ATS della Val Padana.

L'adesione da parte delle AATTSS sopra indicate potrà comportare, un aumento del valore contrattuale non superiore al 100% del valore complessivo aggiudicato.

ART. 2 REQUISITI FONDAMENTALI

I prodotti ed i servizi da fornire devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel seguito.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le

soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalle Amministrazioni procedenti ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Il prodotto oggetto della procedura dovrà rispettare, **pena l'esclusione dalla gara**, i requisiti minimi essenziali e le caratteristiche tecniche di seguito riportate:

- Essere test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2 per finalità di screening;
- I sistemi diagnostici offerti devono essere conformi alla legislazione vigente e in particolare devono rispettare le Direttive dell'Unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e rispettare, ove applicabili:

o Direttiva Europea sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, recepita ed attuata in Italia dal D. Lgs. n. 46 del 24.02.1997, e successiva modifica Direttiva CEE n. 47 del 05.09.2007, recepita dal D. Lgs. n. 37 del 25.01.2010;

o Strumentazione rispondente al D.P.R. 547/1955 e s.m.i. per quanto compatibile e applicabile;

o Apparecchiature conformi ad eventuale norma particolare;

o Dispositivi rispondenti al D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;

o Dispositivi rispondenti al D.P.R. 459/1996 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine) e successive modifiche ed integrazioni;

o CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza";

o CEI EN 60601-1-2 "Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove".

I tagli dei reagenti dovranno essere adeguati alle reali necessità, allo scopo di utilizzarli completamente prima della scadenza.

Non è previsto l'utilizzo di appositi strumenti per la lettura del risultato.

L'aggiudicatario dovrà fornire tutto il necessario per tipologia e quantità di prodotti necessari per la produzione delle determinazioni.

I prodotti diagnostici in questione dovranno avere le seguenti caratteristiche minime obbligatorie:

- marcatura CE-IVD e/o EUA/FDA;
- rapidità e semplicità di esecuzione (a titolo esemplificativo nessuna necessità di processazione del campione, etc.);
- fornire un risultato entro massimo 30 minuti dal prelievo;
- analizzare il tampone nasofaringeo;
- comprendere tutto quanto necessario ad eseguire i test indicati;
- consentire di operare in condizioni sicurezza senza l'obbligo di una cappa biohazard;
- possibilità di esecuzione del test partendo da campioni sia con inattivatore del virus sia senza inattivatore;
- sensibilità almeno 80%;
- specificità almeno 98%.

Nel caso in cui siano offerti anche prodotti per la raccolta del campione da analizzare gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche, ove applicabili:

- Prodotti confezionati singolarmente in peel-pack o in buste in carta-film, con apertura facilitata, per una ottimale protezione dei Dispositivi;

- Dispositivi prodotti in accordo alle GMP (Good Manufacturing Practice), classificati e certificati come Dispositivi Medici;
- Prodotti apirogeni, latex free, senza ftalati;
- Materiali del tampone: FOAM, Poliestere, Nylon o Viscosa;
- Materiali dell'asta: plastica, poliestere anti urto o alluminio;
- Esenti da interferenze con la ricerca di DNA/RNA appartenete ai patogeni ricercati.
- Tutti i dispositivi devono recare il marchio CE in conformità a quanto previsto dalle specifiche direttive/norme europee (Medical Device Directive ed In-Vitro Diagnostic Device Directive);
- Gli articoli oggetto di gara devono essere prodotti secondo le prescrizioni particolari delle normative UNI EN ISO 13485, essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale sicurezza, essere sterili (SAL 10-6) in conformità a quanto previsto dagli standard europei ISO 11137; ISO 11135, devono avere una scadenza non inferiore a 12 mesi al momento della consegna;
- L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 46/1997 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) s.m.i. per i dispositivi medici e al D.Lgs. 332/2000 (attuazione della direttiva 97/79/CEE) s.m.i. per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- I sistemi offerti dovranno essere idonei al sistema di certificazione ISO 15189 e conformità al marchio CE, ove esso sia richiesto dalla procedura di cui all'oggetto.

2.1 Caratteristiche tecniche, classificazione e confezionamento.

Per tutti i dispositivi diagnostici in vitro (strumentazione, kit reagenti, calibratori, controlli, ecc.), il Fornitore è tenuto ad indicare – laddove applicabile – la codifica CND completa ed il codice di repertorio RDM, oltre ad esplicitare il nome commerciale dei prodotti offerti, le relative schede tecniche e la data di scadenza.

Qualora, nel corso della validità del rapporto contrattuale, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai Prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei beni forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di beni non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei beni offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Per tutto ciò che concerne il confezionamento primario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia e formato in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto), il Fornitore dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il confezionamento primario e l'imballaggio (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto) devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli

eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere"). All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti non a lui direttamente imputabile.

Tutti i Prodotti dovranno presentare, impresso sul prodotto stesso, sulla confezione primaria e sulla confezione secondaria, il codice identificativo del lotto di produzione in modo tale da assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto dal mercato in caso di accertati difetti di produzione.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. Si precisa, inoltre, che ogni Prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

Si precisa che tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

ART. 3 ULTERIORI SERVIZI

I servizi descritti nel presente capitolato, nonché le ulteriori attività descritte, comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura ed il relativo corrispettivo deve intendersi pertanto incluso nel prezzo, IVA esclusa, offerto in sede di gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica nonché le festività.

3.1 Trasporto e consegna

Il servizio di trasporto e consegna dei beni sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati di seguito indicati:

- ATS BRESCIA: Brescia Via Foro Boario,
- ATS BERGAMO: l'indirizzo di consegna verrà indicato negli ordini di acquisto
- ATS MILANO: Cisliano Via Abbiategrasso 7/a presso il magazzino Plurima
- ATS VAL PADANA: Magazzino Coopservice, Via Oglio 10 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
- ATS PAVIA: l'indirizzo di consegna verrà indicato negli ordini di acquisto
- ATS BRIANZA: l'indirizzo di consegna verrà indicato negli ordini di acquisto
- ATS MONTAGNA: l'indirizzo di consegna verrà indicato negli ordini di acquisto.

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i beni con solerte urgenza e comunque entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti.

Ricevuta la richiesta di procedere alla consegna, il Fornitore dovrà darne riscontro all'Ente comunicando la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare il termine massimo sopra stabilito.

Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Ente.

Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i corrispettivi relativi ad imballaggi, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le

attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste, fatto salvo quanto diversamente indicato di seguito.

Qualora emergesse una discrepanza tra i prodotti inviati dal Fornitore e quelli risultanti nel verbale di cui sotto, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'Ente controlleranno la documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 7 giorni naturali consecutivi.

3.2 Verbale di consegna

Per ogni consegna che sia effettuata presso l'Ente, il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato del trasporto - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con l'Ente e controfirmato da quest'ultimo, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia: una per il Fornitore ed una per l'Ente. In ogni caso, il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- la data dell'avvenuta consegna ed il luogo di consegna;
- i dati relativi all'Ente;
- la tipologia e la quantità di ogni materiale consegnato.

L'originale del verbale di consegna ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all'Ente per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto "Verbale di Consegna"; anche in tal caso il documento dovrà essere sottoscritto da tutte le parti coinvolte, e, per il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato al trasporto. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei beni. In ogni caso, l'Ente si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità di quanto consegnato e la loro corrispondenza con quanto previsto anche in un successivo momento.

3.3 Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi, etc) e/o quantitativa (numero di materiali in eccesso) tra quanto richiesto e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Ente invierà una comunicazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Ricevuta la comunicazione di contestazione per reso, il Fornitore dovrà provvedere, entro i termini di seguito riportati, al ritiro e contestuale sostituzione (in caso di difformità qualitativa), al solo ritiro (in caso di difformità quantitativa) dei beni oggetto di reso.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei beni non conformi e/o in eccesso, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di Reso", contenente:

- le informazioni indicate per il Verbale di Consegna;
- la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso);
- la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i beni resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero d'ordine.

3.4 Ritiro dei beni con difformità

In caso di difformità qualitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire tempestivamente, senza alcun addebito per l'Ente o terzi e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti

dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i beni non conformi, concordando con l'Ente stesso le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione.

Inoltre, se entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei beni non conformi, l'Ente potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto dei beni al dettaglio, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del bene consegnato non conforme ed il costo sostenuto al dettaglio per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato.

In caso di difformità quantitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i beni in eccesso, concordando con l'Ente stesso le modalità del ritiro.

Superato il limite massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro dei beni consegnati in eccesso, l'Ente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Ente per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Ente.

3.5 Gestione dell'indisponibilità temporanea del prodotto

Indisponibilità temporanea per rottura di stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto alle ATS aggregate. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del materiale.

Nella predetta comunicazione il Fornitore dovrà indicare:

- la data a partire dalla quale non potrà essere garantita la consegna del prodotto;
- il prodotto che temporaneamente sostituirà il prodotto in temporanea indisponibilità;
- il prezzo a cui verrà fatturato il prodotto in sostituzione, pari al prezzo offerto ridotto del 5,00%.

A seguito di tale comunicazione, le consegne del prodotto temporaneamente indisponibile previste nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi, dovranno essere adempiute regolarmente ma sostituendo il prodotto indisponibile con il prodotto indicato nella comunicazione.

Decorsi i predetti termini, l'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto al dettaglio ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta nell'ambito della validità temporale del contratto (1 mese + 2 mesi=31.03.2022), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto agli Enti.

Gestione dell'indisponibilità del bene e/o dell'impossibilità alla fornitura.

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura e quindi delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame, l'appalto in oggetto prevede determinati strumenti che le ATS potranno utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità dei materiali (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione dei beni a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;

- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione dei beni;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione dei beni a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
- ulteriori eventuali rotture di *stock*,

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali le ATS procederanno alla risoluzione del contratto stipulato con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire la continuità delle forniture, interpellò, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Al contempo, ciascun singolo Ente Contraente, al verificarsi dell'inadempimento contrattuale relativo al proprio Contratto, per le ipotesi di indisponibilità dei beni di cui sopra, ha diritto di risolvere detto Contratto e procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo, quindi, procedendo all'acquisto del/i bene/i direttamente sul libero mercato, per la/le quantità del/i bene/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario) l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di beni equivalenti.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità dei materiali relative alla risoluzione dei contratti non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente alle ATS l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del bene indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del bene, il Fornitore dovrà presentare:

- scheda tecnica attestante tutte le caratteristiche del materiale sostitutivo;
- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative;
- dichiarazione di rispondenza alle normative vigenti al momento della sostituzione.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

La fornitura del nuovo materiale dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al bene sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, le ATS avranno la facoltà di risoluzione del contratto.

Resta inteso che l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del Prodotto oggetto di contratto è configurabile da parte del fornitore le ATS purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. Sia offerto allo stesso prezzo aggiudicato;
2. Rispetti i requisiti tecnici previsti dal capitolato di gara;
3. Non intacchi profili con concorrenza.

ART. 4 GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI - PENALI

Le ATS aggregate dovranno segnalare mediante comunicazione al Fornitore le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- l'Ente Contraente ed il nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento,
- il riferimento dell'ordine interessato dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Ente.

In ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono stabilite le penali che seguono:

- 1) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore totale dell'ordine.
- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 15, l'Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Spetta alla singola ATS interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente comunica tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio degli Enti Contraente a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Gli Enti Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva (se chiesta), senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna singola ATS potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; alla concorrenza del valore del 10% il contratto si ritiene risolto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura verrà gestita mediante Piattaforma della Regione Lombardia – Sintel di ARIA Spa

La ditta dovrà trasmettere l'offerta entro il **10/01/2022, ore 17.00**, esclusivamente mediante la Piattaforma telematica Sintel all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it (di seguito il "Sistema").

Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d'uso di SINTEL, messi a disposizione sul portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione "Accedi alla piattaforma Sintel", Link: vai alle Guide e Manuali.

L'offerta deve avere validità non inferiore a 3 mesi dalla data di presentazione della stessa e, nel caso di aggiudicazione del servizio, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per l'intera durata del rapporto contrattuale.

A corredo dell'offerta è richiesta la trasmissione della seguente documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

- **Allegato A:** la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le clausole;
- **Allegato A1:** Modello Offerta
- **Allegato B:** accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale
- **Allegato C:** Dichiarazione di conto corrente dedicato
- **Allegato D:** Dati per la sottoscrizione del contratto
- **Allegato E:** Dichiarazione sostitutiva ditta ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- **Allegato F:** dichiarazione conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. n. 50/2016;
- **Allegato G:** DGUE;
- **Allegato H:** Offerta tecnica. Schede tecniche e descrizione dei servizi connessi alla fornitura.

La sottoscrizione della succitata documentazione, da parte del legale rappresentante della ditta, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

ART. 2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, mediante piattaforma Sintel, le schede tecniche dei prodotti presentati.

Le schede tecniche verranno valutate dall'Agenzia ai fini della verifica dell'aderenza alle esigenze descritte nel presente capitolato.

Prevedendo la presente procedura l'affidamento di prestazioni che possono essere ritenute

standardizzate, l'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95, comma 4); verranno valutate le schede tecniche dei prodotti offerti ed ammessi alle successive fasi solo i beni in possesso di tutti i requisiti dal presente documento.

Per quanto sopra ed in considerazione degli obiettivi che le ATS devono garantire, indipendentemente dalle funzionalità della piattaforma Sintel, qualora dalla valutazione delle schede tecniche il prodotto non dovesse risultare idoneo o – per qualsiasi ragione – non rispondente alle necessità delle Amministrazioni, lo stesso verrà escluso dalla procedura.

Si procederà alla valutazione delle offerte anormalmente basse, qualora ne ricorrano i presupposti, nei termini di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2019 e ss.ii.mm.

ART. 3 INFORMAZIONI, FORMALITA' E DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico dovrà provvedere, se non già fatto, a **isciversi** alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e password).

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa e all'offerta tecnica ed economica della ditta concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma.

L'operatore economico dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.

L'ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta o determini altre problematiche.

ART. 4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del pagamento delle fatture:

- 1- indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- 2- inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

ART. 5 MODALITA' DI FATTURAZIONE

I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la stessa sia prevista.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ATS di Brescia

Viale Duca degli Abruzzi, 15

25124 - BRESCIA

Partita I.V.A. 03775430980

ATS della Città Metropolitana di Milano

Corso Italia, 52

20122 – MILANO

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09320520969

ATS della Val Padana

Via dei Toscani, 1 46100 Mantova
codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 02481970206
Codice Univoco Ufficio: EQ0005
Codice IPA: astvp
P.Iva: 02481970206

Per ATS Bergamo, Pavia Brianza e Montagna i dati di fatturazione verranno indicati dopo l'aggiudicazione.

Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.

I pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: *"tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua"*.

E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua.

L'IVA - se dovuta - sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, nell'esecuzione del servizio.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzi irregolarità, l'Ente sarà tenuto alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze organizzative.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.

Fatturazione elettronica

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.

Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.

Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014:

- il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall'IPA alla nostra Agenzia;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;

nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, se pertinenti:

data e numero d'ordine d'acquisto;

data e numero DDT per i beni;

totale documento;

codice fiscale del cedente;

in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

A tal fine si comunica che:

- il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS di Brescia è **TCIDA5** e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è AT SBS;
- il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS della Città Metropolitana di Milano è **BMAGH7** e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è **atsmetmi**;

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Alla ditta potrà essere richiesto, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, un deposito cauzionale pari al 10% del valore contrattuale.

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE

E' considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto;
- qualora ARIA/CONSIP attivino Convenzioni rispondenti alle necessità dell'Agenzia;
- qualora i fabbisogni delle ATS precedenti siano garantiti da forniture a livello regionale e/o regionale

L'ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo; in tal caso il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali;
- alla concorrenza del valore delle penali applicate del 10% rispetto all'importo contrattuale;

Recesso

Gli Enti Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- reiterati inadempimenti del Fornitore;
- reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il servizio in oggetto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante ogni singolo Contratto di Fornitura;
- quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
- nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte degli Enti Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

L'Amministrazione procedente, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di affidare il servizio, anche in quota parte, ad altro fornitore, di incamerare la garanzia definitiva (se richiesta), ponendo a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni terrà conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro fornitore, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da ritardi nell'esecuzione (art. 1223 cc).

ART 9 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Con la stipula dei contratti il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dei Contratti di Fornitura.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata dei Contratti di Fornitura e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura.

ART 10 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare gli Enti Contraenti per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle ATS un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti degli Enti Contraenti, questi ultimi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ART. 11 SUBAPPALTO

Sono consentiti il subappalto ed il subaffidamenti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art 12 CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontratti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 e dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dell'articolo 17 della Legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contatto T&T- Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario verrà designato "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ciascuna ATS consorziata..

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o

indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le ATS procedenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei contratti, sarà competente in via esclusiva il Foro individuato in relazione alla sede l'ATS interessata, in base alla normativa vigente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
☎ 030/38388221 - ✉ - elena.soardi@ats-brescia.it – serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it